



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1460**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. DANIELE VIO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 12837 del 28 novembre 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Daniele Vio, nato a Portogruaro (VE) il 24 settembre 1974;

VISTE le delibere OCF n. 1102 del 23 maggio 2019 e n. 1184 del 17 settembre 2019, con cui il Sig. Daniele Vio è stato, rispettivamente, cancellato dalla sezione dell'Albo unico dei consulenti finanziari relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e iscritto nella sezione relativa ai consulenti finanziari autonomi;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 14 dicembre 2018 (prot. n. 42883 del 17 dicembre 2018) con cui FinecoBank Banca Fineco S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Daniele Vio nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 1° febbraio 2019 (prot. n. 3457 di pari data) con cui FinecoBank Banca Fineco S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTI gli esposti (prot. OCF n. 41411 e 41420 del 31 maggio 2019, n. 51897 del 15 luglio 2019 e prot. Consob n. 457162 del 8 agosto 2019) con cui un investitore ha lamentato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Daniele Vio;

VISTA la nota dell'11 settembre 2019 (rispettivamente prot. OCF n. 66465 del 16 settembre 2019) con cui Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l'altro, documentazione relativa al Sig. Daniele Vio per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 13 dicembre 2019 (prot. 86931/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Daniele Vio, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver:

- acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
- comunicato informazioni non corrispondenti al vero;
- intermediato la stipula di un contratto di finanziamento tra due clienti assegnati in portafoglio;

RILEVATO che, con note del 19 dicembre 2019 (prot. nn. 87800 e 87804 di pari data), è stata formulata, nell'interesse del Sig. Daniele Vio, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico, nonché istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

VISTE le note del 20 dicembre 2019 (prot. nn. 88538 e 88781 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alle suddette istanze, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Daniele Vio in data 10 febbraio 2020 (prot. n. 6796 di pari data);



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 16 aprile 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. OCF n. 19363/20) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Interno – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive sulle violazioni contestate e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Daniele Vio con nota del 12 giugno 2020 (prot. n. 26844), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che, in occasione della propria riunione del 22 giugno 2020, questo Comitato ha ritenuto meritevoli di chiarimento talune circostanze emerse in ragione delle difese svolte dalla parte e, pertanto, ha richiesto all'Ufficio Sanzioni Amministrative la predisposizione di una Relazione integrativa;

VISTA la Relazione integrativa del 23 luglio 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 32695/20) – conseguentemente predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

ESAMINATE le ulteriori controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Daniele Vio con nota del 17 agosto 2020 (prot. n. 38051 di pari data) in replica alla Relazione integrativa;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Daniele Vio le menzionate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela e in caso di comunicazioni di informazioni non rispondenti al vero ai clienti;

- per la violazione consistente nell'aver intermediato l'erogazione di un prestito fra clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nel caso di specie non risulta trascurabile, avendo il consulente esercitato un indebito ruolo nell'instaurazione di un rapporto obbligatorio, per una somma non trascurabile, fra clienti



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

assegnati alle sue cure, potenzialmente distogliendo il patrimonio dai prodotti collocati dall'intermediario mandante;

- con riguardo alla gravità, va rilevata la sussistenza, tra le altre, di una violazione molto rilevante, consistente, nella fattispecie, nell'acquisizione di una non trascurabile somma di denaro, in assenza di attenuanti, da sanzionare autonomamente con il massimo edittale, in quanto idonea – anche a prescindere dalle ulteriori gravi condotte poste in essere – a compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Daniele Vio a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Daniele Vio, nato a Portogruaro (VE) il 24 settembre 1974, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti